

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE RUBICONE E MARE DELLA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA DEL SERVIZIO PERSONALE.

(art. 7, comma 3, legge regionale n. 21/2012 e successive modifiche, et art. 14, comma 27 lettera a), decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010)

Rep. n. 67

L'anno duemilaquattordici, Il giorno 30, del mese di dicembre nella Sede dell'Unione Rubicone e Mare, con la presente convenzione da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- Il Comune di Borghi (FC) (codice fiscale: 00664610409), in persona del Sindaco sig. Piero Mussoni, nato a Cesena, il 05.10.1975, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Borghi, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 42, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Cesenatico (FC) (codice fiscale: 00220600407), in persona del Sindaco sig. Roberto Buda, nato a Cesenatico (FC), il 06.05.1973, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cesenatico, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 96, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Gambettola (FC) (codice fiscale: 00607230406), in persona del Sindaco sig. Roberto Sanulli, nato a Gambettola, il 28/07/1953, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gambettola, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 59, del 17/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Gatteo (FC) (codice fiscale: 81001970409), in persona del Sindaco Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone (FC), il 14.03.1965, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gatteo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 52, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Longiano (FC) (codice fiscale: 81001810407) in persona del Sindaco sig. Ermes Battistini, nato a Cesena (FC), il 01.04.1959, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Longiano, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 62, del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Roncofreddo (FC) (codice fiscale: 81006880405), in persona del Sindaco sig. Massimo Bulbi, nato a Roncofreddo, il 22.01.1962, domiciliato per la

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

sua carica presso il Comune di Roncofreddo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.66, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di S. Mauro Pascoli (FC) (codice fiscale: 81001550409), in persona del Sindaco sig.ra Luciana Garbuglia, nata a San Mauro Pascoli, il 27.01.1958, domiciliata per la sua carica presso il Comune di San Mauro Pascoli, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 77, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) (codice fiscale: 81000190405), in persona del Sindaco sig. Filippo Giovannini, nato a Savignano sul Rubicone, il 13.11.1973, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul R., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 110, del 24/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Sogliano al Rubicone (FC) (codice fiscale: 81007720402) in persona del Sindaco sig. Quintino Sabbatini, nato a Sogliano al Rubicone (FC), il 18.09.1955, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sogliano al Rubicone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 52, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

E

- L'Unione Rubicone e Mare (FC) (codice fiscale: 03584850402), in persona del Presidente sig. Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone (FC), il 14.03.1965, domiciliato per la sua carica presso la sede amministrativa dell'Unione in Savignano sul Rubicone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare dell'Unione Rubicone e Mare n. 31, del 02/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 19.03.2005 i Sindaci dei Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali, hanno costituito l'Unione dei Comuni del Rubicone, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo hanno precedentemente stipulato la convenzione, iscritta al repertorio n. 18 del 03.10.2006, per la gestione unitaria in Unione di tutte le funzioni relative alla gestione del personale;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- con L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", la Regione Emilia-Romagna ha approvato le misure per l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale;
- l'art. 7, comma 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. n. 9/2013 che comprende, fra le altre, anche quella relativa alla gestione del Personale;

- in applicazione delle disposizioni di tale Legge regionale il Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 3 del 24.02.2014 ha proposto la modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Rubicone per la creazione dell'Unione il cui territorio, come ridefinito, coincide con il distretto sanitario e costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, ambito territoriale ottimale, cioè area territoriale adeguata per l'esercizio di una serie di funzioni individuate dalla legge stessa;
- successivamente alla suddetta deliberazione del Consiglio dell'Unione i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone hanno rispettivamente approvato, secondo le rispettive competenze e posizioni, l'ampliamento dell'Unione dei Comuni del Rubicone, già comprendente i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, ai Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone approvando, altresì, il testo del nuovo Statuto dell'Unione cui è stato attribuito il nome di Unione "Rubicone e Mare";
- ai fini e per gli effetti del medesimo art. 7, i Comuni appartenenti alla Unione Rubicone e Mare, con le rispettive deliberazione di approvazione del nuovo Statuto ed il Comune di Borghi con deliberazione successiva, hanno individuato le funzioni da esercitare in forma associata attraverso l'Unione fra le quali quelle relative alla gestione del personale;
- la costituzione di un Servizio Unificato al quale affidare l'esercizio di tutte le funzioni relative alla gestione del personale, oltre che a caratterizzarsi per flessibilità e snellezza operativa, consente l'esercizio delle funzioni associate in un ambito dimensionale ottimale capace di garantire significative economie di scala nel medio periodo;
- la configurazione giuridica alla quale si è fatto riferimento è il conferimento al Servizio unico della titolarità delle competenze in materia, in luogo dei Comuni che hanno costituito l'Unione, prevista dall'art. 30, comma 4, del T.U. n. 267/2000;
- le linee guida per la composizione del Servizio unico e le modalità di gestione delle funzioni, compiti ed attività trasferite sono state oggetto dell'attività di un apposito tavolo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 26 del 07.05.2014;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello Statuto dell'Unione Rubicone e Mare, quest'ultima subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità alle funzioni in precedenza esercitate dall'Unione dei Comuni del Rubicone;
- gli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione disciplinano il conferimento delle funzioni da gestire in forma associata, la durata delle convenzioni e l'eventuale recesso dalle stesse;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.Lgs 267/2000, ha per oggetto il conferimento all'Unione Rubicone e Mare, per brevità di seguito chiamata Unione, delle funzioni, compiti ed attività relativi all'amministrazione e gestione del personale da parte dei Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola,

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone , mentre per i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo disciplina il subentro nelle funzioni in precedenza esercitate dall'Unione Comuni del Rubicone.

2. Il servizio unico del personale assicura l'esercizio integrale delle suddette funzioni ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi procedimenti previsti dal successivo articolo 3.
3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 5, comma 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- la razionalizzazione delle procedure relative alla gestione del personale, mediante l'interpretazione e l'applicazione uniforme della normativa vigente in materia, degli istituti contrattuali e della contrattazione decentrata, anche attraverso un'attività di consulenza alle Amministrazioni del comprensorio dell'Unione;
- l'unitarietà delle procedure concorsuali e della selezione del personale;
- la predisposizione di Regolamenti unici in materia di personale;
- la maggior specializzazione dei dipendenti addetti al servizio personale anche attraverso corsi di formazione e aggiornamento;

Art. 3 – Funzioni trasferite

L'ufficio dell'Unione svolge, in modo coordinato ed unitario tra i Comuni aderenti, tutti i compiti, attività ed adempimenti relativi al servizio. In via meramente esemplificativa e non esaustiva si indicano le seguenti competenze:

in materia economica e previdenziale:

- Elaborazione mensile stipendi per personale a tempo indeterminato e determinato, lavoro occasionale superiore ad € 5.000,00, collaborazioni coordinate e continuative, indennità di carica amministratori, gettoni ai consiglieri e componenti commissioni varie, borse di studio o lavoro, tirocini formativi ed ogni altro reddito assimilato a lavoro dipendente;
- Gestione rimborsi spese al personale;
- Determine di impegno e liquidazione della retribuzione accessoria nei termini indicati dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
- Determine di impegno e liquidazione dei compensi assimilati a lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, commissioni;

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

- Elaborazione denunce contributive mensili (UNIEMENS, DMAG, DASM, ecc.) invio telematico attraverso in canale Entratel, per conto di ogni ente facente parte dell'Unione;
- Gestione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- Gestione buoni pasto o servizi sostitutivi di mensa;
- Gestione forme di previdenza complementare (Sirio-Perseo e/o Fondi ex art. 208 CdS);
- Elaborazione denunce INPS per amministratori lavoratori dipendenti in aspettativa. Emissione mandati per contribuzioni dovute per amministratori;
- Gestione denunce contributive annuali, verifica e versamenti;
- Elaborazione certificazioni fiscali (CUD provvisori e definitivi) e pubblicazione e/o trasmissione a tutti i sostituiti;
- Raccolta ed elaborazione delle dichiarazioni di tutti i dipendenti per detrazioni fiscali ed assegno nucleo familiare e consulenza in merito;
- Assistenza fiscale indiretta (gestione risultati mod. 730/4) per tutti i soggetti;
- Elaborazione, controllo ed invio telematico Mod 770 per ogni Ente, compresa la parte che proviene da altri ufficio (liberi professionisti, contributi alle imprese, espropri, ecc.);
- Denuncia annuale INAIL ed autoliquidazione;
- Elaborazione rendiconti e richieste rimborsi per personale comandato ed emissione mandati di pagamento per i rimborsi dovuti alle altre amministrazioni;
- Elaborazione dati, per ogni Ente, per dichiarazione Irap;
- Predisposizione dell'allegato al bilancio di previsione del personale sulla base delle indicazioni fornite dagli enti facenti parte dell'Unione;
- Monitoraggio della spesa del personale, anche relativamente al lavoro flessibile, conto annuale e relazione al conto - parte economica -, per tutti gli Enti e caricamento dei dati su SICO;
- Adempimenti connessi all'applicazione dei nuovi CC.CC.NN.LL., adeguamento nuovi stipendi, calcolo e liquidazione competenze arretrate;
- Gestione delle risorse decentrate, compreso il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario;
- Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per conto di tutti gli enti che partecipano all'Unione;
- Gestione relazioni sindacali;
- Straordinario elettorale e gestione vigilanza fissa ai seggi: quantificazione preventiva spesa per impegno, liquidazione e rendicontazione agli enti
- Pratiche per richiesta cessione quinto stipendio e piccoli prestiti INPDAP e privati;
- Pratiche di pensione ed accertamento posizioni previdenziali;
- Pratiche TFS/TFR;
- Pratiche per riscatti e ricongiunzioni;
- Consulenza ai dipendenti sulle predette materie, per opzioni TFR e previdenza complementare.

In materia di trattamento giuridico del personale:

- Predisposizione di Regolamenti, anche unici, per l'Unione e per i Comuni costituenti l'Unione;
- Predisposizione atti per rideterminazione dotazioni organiche e programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Unione e degli Enti partecipanti, su richiesta degli Enti medesimi o a seguito di specifiche disposizioni di Legge;
- Predisposizione atti per programmazione annuale di assunzione di personale;

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

- Tenuta dei fascicoli personali;
- Procedure selettive esterne;
- Procedure selettive interne;
- Gestione rapporto di lavoro;
- Predisposizione atti relativi alla gestione giuridica dei dipendenti;
- Relazione al conto annuale e conto annuale del personale per la sola parte giuridica;
- Gestione presenze/assenze.
- Rilevazione annuale aspettative e permessi sindacali o per cariche elettive;
- Rilevazione annuale situazione invalidi e percentuali di riserva per l'Unione e per conto di ciascun ente che ha conferito la gestione del servizio all'Unione;
- Adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni che per quanto attinente a lavoratori dipendenti viene effettuata per tutti gli enti partecipanti e per quanto attiene agli incarichi esterni viene effettuata per la sola Unione: predisposizione autorizzazioni per incarichi dei dipendenti di tutti gli enti, raccolta dati ed invio telematico;
- Predisposizione e gestione atti/convenzioni per la gestione del personale;
- Formazione del personale e redazione dei piani formativi;

in materia di procedimenti disciplinari:

- Gestione contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari (per il Comune di Cesenatico a partire dalla data di scadenza della convenzione attualmente in essere con l'Ufficio Associato interprovinciale).

Qualora dovessero ricorrere particolari necessità di carattere organizzativo tali da determinare il differimento del trasferimento di tutte o parte delle attività da trasferire all'ufficio unico, la Giunta dell'Unione assumerà i necessari provvedimenti, individuando quali procedimenti avranno decorrenza immediata e quali entro un periodo successivo.

Art. 4 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI



1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui al precedente articolo 3 della presente convenzione avviene per i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone con la decorrenza dal 01.01.2015, mentre per i Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli viene garantita la continuità della gestione del servizio conferito fin dal 2007 all'ex Unione dei Comuni del Rubicone, ora Unione Rubicone e Mare.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni, o ne assume la rappresentanza, nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dei singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 3 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.



UNIONE RUBICONE E MARE



Provincia di Forlì Cesena



5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.
6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art.8 della presente convenzione.
7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 10 della presente convenzione.
8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati eventualmente costituiti.
9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON I COMUNI

  In relazione alle attività di cui all'art. 3 il responsabile dell'Ufficio del personale adotta tutti gli atti di natura gestionale, ivi compresi gli impegni di spesa sia con riferimento ai singoli Comuni che all'Unione.

  Resta in capo agli organi di governo dei singoli Comuni l'adozione degli atti riguardanti il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, la revisione della dotazione organica, l'approvazione del fabbisogno triennale del personale ed i piani occupazionali annuali e le delibere di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato. In ordine a tale materie l'ufficio personale è in ogni caso competente a predisporre l'istruttoria necessaria per addivenire all'approvazione dell'atto e a emettere i relativi pareri, assicurando un pieno coordinamento con i competenti organi e strutture comunali.

  L'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non rimessi alla contrattazione collettiva e che non richiedono una valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, viene determinata dal servizio associato ed è direttamente applicabile nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza.

  Allo scopo di garantire il necessario raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile del Servizio fornisce periodicamente ai referenti comunali le informazioni in merito agli aspetti organizzativi e alle disposizioni contrattuali o normative di interesse comune.

Art. 6 – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

1. E' costituito in forma associata l'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs 150/2009.
2. Il relativo funzionamento e le modalità di nomina dei componenti sono disciplinati dal regolamento in vigore presso l'Unione. I criteri di riparto dei costi dell'organismo sono i medesimi previsti nella presente convenzione per la gestione del personale.

Art. 7 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e di personale trasferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 165/2001, dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi della presente convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato dovrà avvenire nel rispetto della posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico e categoria economica di appartenenza.
3. L'Unione subentra, altresì, ai nuovi Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 4, comma 1, nei rapporti di lavoro a tempo determinato eventualmente in essere e nei contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite.
4. I rispettivi organi dei Comuni e dell'Unione adottano tutti gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario dalla data prevista per il trasferimento delle funzioni o, qualora se ne determini la necessità per garantire l'effettiva attivazione del servizio entro la suddetta data, anche anteriormente, facendo ricorso, a seguito di specifici accordi con i rispettivi enti di appartenenza, a comandi temporanei.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

Art. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione utilizza risorse proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti secondo quanto previsto dai successivi commi di questo articolo.
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Tutte le spese di funzionamento sono previste nel bilancio dell'Unione e vengono ripartite tra gli enti conferenti e l'Unione sulla base del criterio delle posizioni gestite in paga, intese come dipendenti a qualsiasi titolo, assimilati, co.co.co. occasionali, amministratori. In concreto l'effettivo onere a carico di ogni ente viene individuato attraverso l'incidenza complessiva delle posizioni per ognuno gestite. La percentuale di ripartizione delle spese che complessivamente grava su ogni Comune viene ripartita sulla base del suddetto criterio, mentre la quota dell'Unione viene ripartita a carico dei Comuni sulla base del criterio misto del numero di abitanti e numero di posizioni gestite.

5. Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale comandato; nei confronti di tali Enti si procederà a conseguente conguaglio.

6. E' possibile concordare nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio di suddivisione delle spese che eventualmente faccia riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio

7. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale.

8. L'Unione delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 39 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.

9. A tal fine l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, di norma, nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

L'ipotesi di bilancio annuale e pluriennale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale che assume l'impegno di iscrivere le somme di competenza nel proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale, quali trasferimenti da effettuare all'Unione comunicando tale impegno all'Unione Rubicone e Mare. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa.

b) il rendiconto di gestione.

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

10. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate in sede di destinazione dell'avanzo per specifici progetti o restituite agli enti conferenti.

11. I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza trimestralmente, entro i primi quindici giorni del trimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 9 – SEDE

1. La sede del servizio è presso il Comune di Gatteo.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione ad una ottimale organizzazione del servizio, potranno essere istituite sedi decentrate presso uno o più Comuni costituenti l'Unione. In tale ipotesi gli aspetti organizzativi, dotazionali e strumentali verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 10 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi di proprietà dei Comuni che i Comuni conferenti hanno individuato quali sedi del servizio;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio del servizio conferito.

2. Il conferimento all'Unione dei locali, avviene a seguito dell'approvazione di appositi contratti fra l'Unione ed il Comune.

3. La gestione (in particolare le utenze) e la manutenzione ordinaria di tali immobili sono a carico del Comune proprietario qualora si tratti di porzioni di immobili che per la maggior parte rimangono nella disponibilità del Comune stesso.

4. La gestione e la manutenzione ordinaria sono a carico dell'Unione qualora si tratti di immobili completamente conferiti all'Unione dai Comuni o che l'Unione acquisisce da terzi per ubicarvi le sedi dei propri servizi. In tale ultimo caso anche le spese di acquisizione sono a carico dell'Unione.

5. Il conferimento all'Unione in uso dei beni mobili, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di specifici verbali di consegna sottoscritti dai rappresentanti delle parti interessate. L'Unione pertanto si configurerà come agente contabile a materia tenuto a presentare il conto di cui all'art. 233 del D.Lgs 267/2000 ai singoli enti conferenti i beni.

6. A seguito di appositi atti adottati dai competenti organi dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

7. La sostituzione a causa di obsolescenza, avaria o danneggiamento dei beni mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature conferiti dai Comuni è a carico dell'Unione che diventerà proprietaria dei beni acquistati.

8. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per lo svolgimento esercizio del servizio conferito, dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività relative a tale servizio.

9. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse al servizio conferito.

10. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

11. In relazione alle coperture assicurative si precisa quanto segue:

- nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione immobili di loro proprietà, catastalmente identificabili, l'Unione provvederà a stipulare apposite coperture assicurative per "all Risks" e per Responsabilità civile verso terzi.
- nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione porzioni di immobili non individuabili catastalmente, le suddette coperture rimangono a carico del proprietario.
- l'Unione inoltre si doterà di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera derivante agli assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione stessa o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
- le assicurazioni dei mezzi di trasporto concessi in uso all'Unione dagli Enti rimangono a loro carico. Successivamente, a seguito di apposite comunicazioni, verranno rimborsate dall'Unione agli Enti proprietari dei mezzi e in seguito ripartite in base ai criteri stabiliti in convenzione.

ART. 11 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 comma. 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di tutti o parte dei servizi previsti al precedente articolo

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile del servizio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno, in parte, a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione e, in parte, a compensare, sotto forma di trattamento economico accessorio, i dipendenti che hanno partecipato all'erogazione del servizio.

ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

Al fine di consentire una più efficace attività organizzativa finalizzata all'avvio della gestione associata dei servizi dal 01.01.2015, la decorrenza degli effetti della presente convenzione è fissata nella data della sua sottoscrizione.

La convenzione ha durata indeterminata e comunque non inferiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 21/2012 e dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 13 – REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI-SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti che ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.R. n. 21/2012 è fissato in 5 anni, il singolo Comune che intenda recedere dalla presente convenzione deve dare comunicazione all'Unione dell'adozione della relativa deliberazione entro il mese di giugno. Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
3. Il Comune recedente e l'Unione assumono intese per la regolazione formale dei profili organizzativi e successori.
4. In caso di recesso dal servizio in oggetto, al Comune recedente è assicurata una dotazione di personale pari a quella conferita ed il personale già dipendente del Comune recedente gode di preferenza al fine del ritorno all'Amministrazione di provenienza. Tale personale riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula fermo restando il mantenimento del trattamento economico acquisito.
5. Tutti i beni immobili e mobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano nella disponibilità del Comune.
6. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto. Le Amministrazioni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di uno dei Comuni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

ART. 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- La presente convenzione dovrà essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
-
- L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza, liceità e adeguatezza.

ART. 15 – CONTROVERSIE

- La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
-
- Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI.

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì Cesena

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore presso l'Unione dei Comuni del Rubicone, se esistenti o, in mancanza, quelli del Comune di maggiore dimensione demografica.

2. Fino all'approvazione ed alla esecutività dei Bilanci di Previsione 2015 da parte di tutti i Comuni nuovi conferenti e comunque fino al 30/06/2015, i medesimi continuano a sostenere direttamente gli oneri del personale, le spese per acquisto di beni e servizi, per locazioni ed i trasferimenti, rappresentando tali spese compensazione contabile ai trasferimenti finanziari all'Unione, salvo conguaglio. Il responsabile del servizio personale dell'Unione subentrerà dal 1.01.2015 nella titolarità per l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa a valere sui bilanci degli Enti associati. Il personale attualmente impiegato nei servizi trasferiti verrà con la medesima decorrenza comandato funzionalmente all'Unione.

3. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia di gestione del Personale precedentemente stipulata tra i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo e l'Unione Comuni del Rubicone.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CESENATICO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBETTOLA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI LONGIANO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE _____

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE _____